APPROFONDIMENTO CIVILE

“A fronte della conoscenza dell'espresso dissenso dell'interessato, l'omessa cancellazione di foto, dal proprio profilo Facebook, realizza un abuso dell'immagine altrui” (Commento alla ordinanza del 7-11-2019 del Trib. Civile di Bari)

Data pubblicazione: 02/02/2024

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

IL FATTO

Un soggetto si rivolgeva adiva la Giustizia ordinaria, richiedendo la cessazione della condotta, con cui un altro soggetto, una donna[1], abusava della di lui immagine e di quella dei suoi figli, ***perpetrando la pubblicazione di circa mille fotografie sul proprio profilo Facebook, nonostante la stessa fosse stata formalmente, all'uopo, diffidata***.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE

In linea generale la pubblicazione di una fotografia ritraente una persona è subordinata alla manifestazione, esplicita o implicita, del consenso da parte della persona ritratta. Tale condizione è prevista:

- sia dalle disposizioni normative a tutela del diritto all'immagine (art. 10 c.c. et art. 96 L. n. 633 del 1941);
- sia da quelle a tutela del diritto alla riservatezza (art. 6 Regolamento UE 2016/679);

questo perché l'altrui pubblicazione di una propria immagine fotografica costituisce in ogni caso (e a prescindere dall'applicabilità o meno della normativa di tutela di riferimento) ***una forma di trattamento di un dato personale***. Nel caso di specie, il consenso del ricorrente risultava

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

espressamente negato, come detto, formalizzato a mezzo di diffida stragiudiziale. Pertanto, nel caso di specie, la condotta della convenuta, cui veniva ordinata la immediata cancellazione delle foto in questione, ***era da considerarsi del tutto illegittima poiché***, a fronte della conoscenza dell'espresso dissenso dell'interessato, l'omessa cancellazione delle foto dal proprio profilo Facebook realizzava un abuso dell'immagine altrui, senza dimenticare che la fattispecie avrebbe potuto avere una rilevanza anche penalistica[2].

NOTE

[1] Rimasta contumace nel giudizio in commento. [2] Si veda la sentenza del Tribunale Penale di Firenze n. 5675/2015, con cui una ragazza era stata condannata per aver pubblicato su un social network alcune fotografie, scattate clandestinamente, che ritraevano la persona offesa mentre si trovava in un locale pubblico con segni evidenti di lesioni al volto. ***Avv. Laura Buzzerio*** Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto"

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati